

COMUNE DI MORETTA

Provincia di CUNEO

Organo di revisione

Verbale n.8 _ del 07.06.2023

OGGETTO: FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023

L'Organo di revisione ha esaminato la costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2023;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali del CCNL 16/11/2022 in particolare gli articoli 8-76-79;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

None, lì 07.06.2023

L'Organo di revisione

COMUNE DI MORETTA

Provincia di CUNEO

L'Organo di revisione

Oggetto: Costituzione Fondo Contrattazione decentrate personale dipendente non dirigente anno 2023.

L'Organo di revisione del Comune di Moretta, nella persona del Dott. Pasquale De Rose;

Premesso

- Che in data 24.05.2023 il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso copia dei seguenti provvedimenti richiedendo specifico parere sull'ipotesi di costituzione del fondo contrattazione decentrata anno 2023:
- Costituzione Fondo Contrattazione decentrata anno 2023;
- Calcolo adeguamento limite art 33 DL 34/2019;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 CCNL de 16/11/2022.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;**

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- L'art. 79 commi 1-2-3 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del "fondo" come di seguito esposto:

COMUNE DI MORETTA - PROVINCIA DI CUNEO 2023

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	2016	2023
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018		
	54.990,08	54.990,00
Articolo 79 comma 1 lett a) Risorse stabili soggette al limite CCNL 2016/2018 ART. 67 comma 2		
Art. 79 c.1 lett a) - Retribuzione individuale di anzianità art 67 comma 2 lettera c e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio (compresa 13 [^]); l'importo confuisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno		4.064,43
<i>Risorse art. 2 comma 3 del dlgs 165/2001 art,67 comma 2 lettera d</i>		
<i>Trattamento accessorio personale trasferito art . 67 comma 2 lettera E</i>		
<i>Incremento per riduzione stabili del fondo dello straordinario art. 67 comma 2 lettera g</i>	122,00	122,00
Incremento delle dotazioni organiche art 67 comma 2 lettera h		
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	122,00	4.186,43
Risorse stabili ESCLUSE dal limite CCNL 2016/2018 ART. 67c. 2		
Art. 79 c.1 lett a) - Incremento art.67 comma 2 lettera A) 83,20 a dipendente al 31,12,2015 dich congiunta n.5		1.664,00
Art. 79 c. 1 lett a) -Differenziali progressioni economiche orizzontali art. 67 c. 2 lettera B dichiarazione congiunta n. 5		1.549,12
Art. 79 c. 1 lett b) -Importo a base annua pari Euro 84,50 per unità dipersonale destinatarie dle presente contratto in servizio al 31.12.2018 (n. 16 dipendenti)		1.352,00
Art. 79 c. 1 lett d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incr stip tabellari) riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio ala data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla maedesima data		2.191,15
Art. 79 c. lett bis - Risorse già a carico del bilancio corrispondente ale differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali dalla categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3 -Decorrenza 01/04/2023 (n. 1 dipendente B3)		841,53
Adeguamento limite art 3 dl 34/2019 - Parere RGS 01/09/2020		6.968,68
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2		14.566,48
TOTALE RISORSE STABILI	55.112,08	73.742,91

Risorse variabili soggette al limite

Art. 79 c.2 lett a - ART.67 C. lett.D importi una tantum frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. L'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio		471,52
MESSI NOTIFICATORI art. 67 c. 3 lett F)		
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO art.67 c.3 lettera g)		
Art. 79 c. 2 lett c Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative - art. 67 C.3lett i - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE soppresso)	8.600,00	8.100,00
Art. 79 c. 2 letter b) INTEGRAZIONE 1,2% -c.4 *	4.992,61	928,18
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO ART. 67 C. 3 LETT K		
DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE 2015	- 2.131,00	- 2.131,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 C.2	11.461,61	7.368,70

Risorse variabili NON soggette al limite

Art. 79 c. 2 lett c fino allo 0,22% del monte salari 2018 finalizzate a quanto previsto dall'art. 2 da ripartire tra accessorio e posizioni organizzative (totale 1.099,12 di cui Euro 638,04 incremento PO e Euro 461,08 incremento accessorio))		461,08
Art. 79 c. 5 Quote 2021 e 2022 incremento art 79 lett b (84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.18) (stanziato solo nel 2023)		2.704,00
Sponsorizzazioni nuove convenzioni, accordi di collaborazione art. 43 l 449/1997 att.ta' non ordinariamente rese	5.100,00	1.532,00
Art. 79 c.2 lett a - Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per accertamenti IMU e TARI art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018 (escluso oneri e irap)		3.037,70
Art. 79 c. lett a -Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT		1.500,00
Art. 79 c. 2 lett a - Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (escluso oneri e irap)	11.415,00	23.698,91
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE art. 67 c. 3 lett C) ART. 53 C. 7 DEL DLGS 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE art. 67 c. 3 lett C)		
Art. 79 c. 2 lett c fino allo 0,22% del monte salari 2018 finalizzate a quanto previsto dall'art. 2 da ripartire tra accessorio e posizioni organizzative (totale 1.099,12 di cui Euro 638,04 incremento PO e Euro 461,08 incremento accessorio) UNA TANTUM solo 2023)		461,08
Economie parte stabile anno precedente		6.511,30
Art. 8 c. 3 e 4 DL 13/23 incremento 5% parte stabile del 2016 (PNRR solo per gli anni 2023-2026) (55.112,08*5%). Nel 2023 non si inserisce l'ente supera l'8% dell'indicatore 4.2 rendiconto 2022		
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	16.515,00	39.906,07
TOTALE RISORSE VARIABILI	27.976,61	47.274,77

DECURTAZIONI

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	83.088,69	121.017,68
--	-----------	-------------------

DI CUI: TOTALE RISORSE CONSOLIDATE PARTE STABILE	54.990,08	54.990,08
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	11.583,61	11.555,13
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	16.515,00	54.472,55

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	83.088,69	121.017,68

EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 C. 2 DLGS 75/17		
RIA PERSONALE CESSATO		
TOTALE DECURTAZIONE DEL FONOD PER SUPERAMENTO LIMITE		-

Inserito nella voce Retribuzione individuale di anzianità art 67 comma 2 lettera c inserita RIA 1254,66 n. 2 dip cessati nel 2022 decurtato dalla voce variabile integrazione 1,2% c. 4 per superamento limite
 Importo incentivi recupero evasione tributaria Euro 4.018,85 (Totale incassi 83.726,00* 4,8%) al netto cpdel e IRAP Euro 3.037,70
 Importo incentivi funzioni tecniche UT 23.804,14 al netto cpdel e irap Euro 17.992,54
 Importo incentivi funzioni tecniche servizio finanziario Euro 176 al netto di cpdel e irap 133,03
 Importo incentivi funzioni tecniche casa di riposo Euro 7320,07 al netto di cpdel e irap Euro 5.573,34
 Importo fondi UE l. 183/1987 Agenzia coesione territoriale Euro 1.500,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023		2023
Risorse a carico del bilancio		
ARTT. 15 C. 4, 67 C. 1 CCNL 16-18 - RIS DEST . PO 2017		72.709,00
Art. 79 c. lett c 0,22% monte salari 2018 (quota incrementi posizione organizzativa)		638,04
Art. 79 c. lett c 0,22% monte salari 2018 (quota incrementi posizione organizzativa) UNA TANTUM solo anno 2023		638,04
ART. 11 BIS C.2 DL 1635/18 - INCREM POS E RIS PO RINUNCE ASS.LI		
ART. 3 C 1-2 DL 34/2019- QUOTA PARTE DESTINATA ALLE PO		8.519,46
Art. 8 c. 3 e 4 DL 13/23 incremento 5% FONDO 2016 (PNRR solo per gli anni 2023-2026) nel 2023 non si inserisce l'ente supera l'8% dell'indicatore 4.2 rendiconto 2022		
TOTALE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		82.504,54

Decurtazioni		
ART. 156 C. 7CCNL 16-18 -RIDUZIONE RISORSE DESTINATE P.O		
ALTRE DECURTAZIONI		
TOTALE DECURTAZIONI	-	
	-	-
TOTALE PO (BILANCIO)	-	82.504,54

STRAORDINARIO BILANCIO 2023		2023
Risorse a carico del bilancio		
ART. 14 CCNL 98/01 - RIS STRAORDINARIO ORDINARIO ANNO 2017		3.833,04
ART. 39 CCNL 14.09.00 - RIS STRAORD ELETTORALE		
ART. 39 CCNL 14.09.00- RIS STRAORD EVENTI STR E CAL NATURALI		
ART. 115 DL 18/20 - RIS STRAOR COVID 19 PL		
ALTRE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		
TOTALE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		3.833,04
Decurtazioni		
ART. 67 C. 2 LETT G CCNL 16-18 -RIDUZIONE STAB STRAORD A FAV FONDO		
ALTRE DECURTAZIONI		
TOTALE DECURTAZIONI	-	
	-	-
TOTALE STRAORDINAIO (BILANCIO)	-	3.833,04

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2023 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2022;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL del 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

¹ Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro 121.017,68

Data 07.06.2023

L'Organo di revisione

Pasquale De Rose

